



## **Decreto Dirigenziale n. 80 del 26/07/2012**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE) - 1<sup>a</sup> SEDE FARMACEUTICA URBANA -  
TITOLARE SOCIETA' "FARMACIA TROTTA DEI DOTTORI PASQUALE E SILVIA TROTTA  
S.N.C." - AMPLIAMENTO CON AGGIUNTA, NUOVI LOCALI, DELLA FARMACIA UBICATA  
IN VIA XX SETTEMBRE NN.22 - 24 - 26 -AUTORIZZAZIONE -

## IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

### PREMESSO

**che**, con Decreto Dirigenziale n. 61 SAN/STAP – CE del 18.05.2006, la Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “Farmacia Trotta dei dottori Pasquale e Silvia Trotta s.n.c.” in sigla “Farmacia Trotta S.n.c.”, fu autorizzata a gestire, nella qualità di titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91 e art.12 L. 475/68, la 1ª sede farmaceutica urbana della Pianta Organica del Comune di San Nicola la Strada (CE), sita in Via XX Settembre, nr. 26;

### VISTE

**l'istanza** presentata dal Dott. Pasquale Trotta, in qualità di Direttore Tecnico Professionale della Società “Farmacia Trotta S.n.c.”, assunta al protocollo nr. 240929 del 28.03.2012 di questo Ufficio, con la quale viene chiesta, ai sensi e per gli effetti della legge 362/91, l'autorizzazione all'ampliamento della predetta farmacia, aggiungendo nuovi locali confinanti, ubicati alla Via XX Settembre nn. 22 - 24 - 26;

**la certificazione** rilasciata dal Comune di San Nicola la Strada (CE) con la quale si attesta che i locali ubicati in Via XX Settembre, nn. 22 – 24 – 26, censiti in Catasto al foglio 7 particella 5040 sub 178, sono stati dichiarati agibili, con certificazione del 17.07.2012, da parte dell'Ufficio Tecnico dello stesso Comune;

**la certificazione** rilasciata dal Comune di San Nicola la Strada (CE), attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 29.02.2012 al 14.03.2012, in riferimento a quanto disposto dall'art.1 della legge 362/91;

**la certificazione** rilasciata dal Comune di San Nicola la Strada (CE) con la quale si attesta che i nuovi locali situati in Via XX Settembre, nn. 22 – 24 – 26, si trovano ad una distanza dagli altri esercizi farmaceutici non inferiore a mt. 200 e, che il trasferimento richiesto avviene nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza;

**la certificazione** rilasciata dall'A.S.L. CE U.O.P.C. - Distretto Sanitario n.12, con prot. 1559/2012 del 17.07.2012, con la quale si attesta che i locali ubicati in Via XX Settembre, nn. 22 – 24 - 26, sono idonei sotto il profilo igienico - sanitario per l'esercizio farmaceutico;

**la certificazione** rilasciata dall'A.S.L. CE prot. n. 255/AAGG del 26.03.2012, attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal 09.03.2012, rimanendovi per giorni 15 (quindici), così come disposto dall'art.1 della legge 362/91;

**la planimetria** dei locali siti nel Comune di San Nicola la Strada (CE) in Via XX Settembre, nn. 22 - 24 – 26, con destinazione d'uso, a firma dell'Arch. Pasquale Toscano, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, al nr. 7662;

### DATO ATTO

che la documentazione acquisita a questo Settore è idonea ed esaustiva ai fini dell'autorizzazione richiesta;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

**di autorizzare** la Società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Trotta dei dottori Pasquale e Silvia Trotta s.n.c.", in sigla "Farmacia Trotta S.n.c.", titolare della farmacia urbana, 1<sup>a</sup> sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di San Nicola la Strada (CE), sita in Via XX Settembre, nn. 22 -24 – 26, ad ampliare la predetta farmacia, aggiungendo nuovi locali, fermo restante l'ambito della sede di pertinenza, previa effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui ex art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire ampia garanzia per un servizio ottimale;

**di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice